



**REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E IL COORDINAMENTO DEL
SERVIZIO DI RECUPERO DEGLI UNGULATI FERITI IN PROVINCIA DI
BOLOGNA**

Il testo del presente Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 35 del 27/06/2011 e in vigore dall' 01/08/2011.

INDICE

<i>Art. 1</i>	1
<i>Finalità</i>	1
<i>Art. 2</i>	1
<i>Corsi di formazione e abilitazione come conduttore di cane da traccia</i>	1
<i>Art. 3</i>	2
<i>Albo provinciale dei conduttori di cani da traccia</i>	2
<i>Art. 4</i>	2
<i>Qualificazione dell'ausiliare</i>	2
<i>Art. 5</i>	2
<i>Registro provinciale degli equipaggi per il recupero degli ungulati feriti</i>	2
<i>Art. 6</i>	3
<i>Recupero degli ungulati feriti</i>	3
<i>Art. 7</i>	4
<i>Limitazioni all'attività di recupero</i>	4
<i>Art. 8</i>	5
<i>Addestramento e allenamento dei cani da traccia</i>	5
<i>Art. 9</i>	5
<i>Servizio di recupero degli ungulati feriti nel territorio provinciale</i>	5
<i>Art. 10</i>	7
<i>Trattamento e destino della carcassa</i>	7
<i>Art. 11</i>	7
<i>Infrazioni e sanzioni</i>	7
<i>Art. 12</i>	8
<i>Irrogazione delle sanzioni</i>	8
<i>Art. 13</i>	8
<i>Entrata in vigore</i>	8
<i>Art. 14</i>	8
<i>Disposizione transitorie e finali</i>	8

Art.1

Finalità

1. Il presente regolamento è finalizzato alla disciplina e al coordinamento del servizio di recupero degli ungulati feriti, in azione di caccia o per altre cause, ai sensi dell'art. 56, comma 4, della Legge Regionale n° 8/94, e successive modificazioni e dell'art. 20 del Regolamento Regionale n. 1/2008. Tale recupero si effettua con l'ausilio di cani da traccia abilitati.
2. L'attività di recupero degli ungulati feriti durante l'esercizio venatorio o per altre cause non è un'azione di caccia; si configura come un servizio di volontariato a contenuto etico ambientale, altamente qualificato, per la tutela e la gestione delle popolazioni degli ungulati con finalità sociali ed igienico sanitarie.

Art. 2

Corsi di formazione e abilitazione come conduttore di cane da traccia

1. Coloro che siano in possesso dell'abilitazione di cacciatore di ungulati con metodi selettivi, o di un titolo equipollente, e abbiano la disponibilità di un cane da traccia possono partecipare a un corso di formazione per aspiranti conduttori.
2. Il programma e le modalità del corso sono quelle previste dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 2659 del 20 dicembre 2004.
3. La Provincia stabilisce il numero massimo di partecipanti ai corsi in relazione al fabbisogno indicato dagli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) rapportato anche al numero di capi previsti nei piani di prelievo e di controllo faunistico.
4. La Provincia, oltre a fornire l'apposita commissione d'esame, esercita il controllo, ogni qualvolta lo ritenga necessario, sul rispetto degli obblighi di frequenza e sul corretto svolgimento del corso, verificando la qualità dei corsi mediante appositi questionari.

Art. 3

Albo provinciale dei conduttori di cani da traccia

1. All'Albo Provinciale apposito – istituito dalla Provincia – verranno iscritti coloro che possiedono la qualifica di conduttore di cane da traccia, avendo ottenuto detto titolo seguendo il percorso formativo previsto dalla Regione Emilia-Romagna o avendo avuto la prevista equipollenza con relativa richiesta di iscrizione.

Art.4

Qualificazione dell'ausiliare

1. Il servizio di recupero si effettua con l'ausilio di cani da traccia esclusivamente addestrati e utilizzati a tale scopo, e scelti tra le razze in possesso di specifico regolamento che verifichi e attesti le attitudini di lavoro su traccia in superficie.

2. L'ausiliare deve essere abilitato attraverso prove specifiche di lavoro. L'abilitazione è rilasciata da un giudice ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) e deve essere rinnovata ogni due anni. E' esonerato dal rinnovo, per i due anni successivi, l'ausiliare che abbia effettuato, nel corso delle due stagioni venatorie precedenti, almeno 10 recuperi portati a termine con esito positivo.

Art. 5

Registro provinciale degli equipaggi per il recupero degli ungulati feriti

1. Presso la Provincia viene istituito il Registro provinciale degli equipaggi per il recupero degli ungulati feriti (ex “nuclei di recupero”) nel quale vengono iscritti i conduttori abilitati con i relativi cani abilitati, in condizione di operatività.

2. L'iscrizione avviene su richiesta del conduttore iscritto all'Albo provinciale di cui al precedente articolo 3 il quale, per motivi di reperibilità, dovrà essere munito di cellulare.

3. La permanenza nel Registro è subordinata all'attività effettivamente prestata. I conduttori che nel corso di ogni anno dalla data di iscrizione nel Registro provinciale, non abbiano risposto operativamente, per tre volte e senza giustificato motivo, alle richieste di intervento, verranno cancellati d'ufficio da detto registro a giudizio della Provincia, sentito l'ATC di riferimento.

Art. 6

Recupero degli ungulati feriti

1. L'attività di recupero degli ungulati feriti è consentito agli iscritti al registro di cui al precedente art. 5, muniti di specifico permesso biennale rilasciata dalla Provincia e in corso di validità. L'attività di recupero può essere svolta, ai sensi del comma 2 dell'art. 20 del citato regolamento regionale n. 1/2008, anche da soggetti iscritti ai registri di altre Province della Regione Emilia Romagna.

2. Tale permesso deve riportare le generalità del conduttore, gli estremi dell'abilitazione nonché il nome, la razza, il numero identificativo (tatuaggio o microchip) e il numero del libretto di lavoro dell'ausiliare, o degli ausiliari, che il conduttore intende utilizzare e la data di scadenza.

3. Ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del citato Regolamento regionale n. 1/2008 qualora il conduttore giudichi il recupero particolarmente impegnativo può farsi coadiuvare da un altro conduttore, armato e privo di cane, dandone comunicazione al proprio coordinatore di ATC e utilizzando il sistema telefonico provinciale di comunicazione delle attività gestionali.

4. La Provincia provvede annualmente ad inviare agli ATC l'elenco aggiornato degli equipaggi per il recupero iscritti al Registro provinciale e dei conduttori abilitati iscritti all'Albo provinciale.

5. L'elenco dei numeri telefonici degli equipaggi per il recupero autorizzati verrà messo a disposizione dei cacciatori dall' ATC. Il feritore dovrà chiamare un conduttore assegnato al distretto in cui ha avuto luogo il ferimento e richiedere l'intervento per la verifica del tiro e l'eventuale recupero.

6. Il recuperatore e l'eventuale coadiutore dovranno indossare, in modo che sia percepibile a distanza, un elemento o un accessorio di abbigliamento ad alta visibilità di colore rosso/arancione. Il cane dovrà essere dotato di un collare o di una pettorina ad alta visibilità.

7. I conduttori dei cani da traccia, durante il recupero, devono usare tutti i mezzi previsti dalla attuale normativa per il ritrovamento e l'eventuale abbattimento dell'animale oggetto della ricerca. I calibri consentiti sono quelli previsti per il prelievo della specie cercata e il calibro 12 caricato con munizione a palla .

8. Il caposquadra delle squadre di caccia al cinghiale o dei gruppi di girata, in caso di sospetto ferimento, potrà effettuare in proprio il recupero dei cinghiali feriti qualora abbia, all'interno della propria squadra o gruppo, un equipaggio di recupero autorizzato dandone comunicazione al coordinatore del servizio. Altrimenti dovrà avvalersi del servizio di recupero dell' ATC contattando il coordinatore.

Art. 7

Limitazioni all'attività di recupero

1. Durante il recupero degli ungulati feriti è vietata qualsiasi attività venatoria sia al conduttore che agli eventuali collaboratori.

2. Ove il recupero interessi territori posti all'interno di Parchi, il conduttore è tenuto a concordare le modalità dell'intervento con il personale di vigilanza dei medesimi e, in assenza di questo, con l'ufficio decentrato della Polizia provinciale competente per territorio.

3. Nel caso in cui il recupero debba svolgersi in Aziende faunistico venatorie o Agri turistico venatorie o Centri privati di riproduzione selvaggina allo stato naturale, il conduttore è tenuto ad acquisire preventivamente il consenso del concessionario e concordare con esso le modalità del recupero.

Art. 8

Addestramento e allenamento dei cani da traccia

1. Il conduttore abilitato alla ricerca di capi feriti può eseguire tracce di addestramento, non armato, su tutto il territorio provinciale ad esclusione delle aree protette, per tutto l'anno e in qualunque giornata (silenzio venatorio e caccia chiusa compresi), dandone avviso tramite il sistema telefonico provinciale di comunicazione delle attività gestionali.

Nelle Aziende faunistiche è necessaria l'autorizzazione del titolare o del gestore.

2. Ai conduttori di cani da traccia iscritti all'Albo provinciale è consentito l'uso e la detenzione di liquido ematico, carcasse di ungulati munite di contrassegno dell'Amministrazione Provinciale o dell'Ambito Territoriale di Caccia e di altro materiale organico idoneo all'addestramento e all'allenamento degli ausiliari.

3. Il conduttore abilitato di cane da traccia, potrà farsi accompagnare dal proprio ausiliare abilitato per il recupero, durante la caccia agli ungulati, fermo restando il divieto di utilizzo del cane per lo scovo e la seguita venatoria della fauna. In caso di ferimento di un ungulato potrà provvedere alla ricerca del capo solo dopo aver comunicato, nei modi previsti, la fine dell'uscita di caccia e l'inizio dell'attività di recupero.

Art. 9

Servizio di recupero degli ungulati feriti nel territorio provinciale

1. In ogni Ambito Territoriale di Caccia è istituita la figura del coordinatore del servizio di recupero degli ungulati feriti. Il coordinatore è coadiuvato da due vice-coordinatori. Essi devono possedere una buona conoscenza del territorio e degli equipaggi al fine di indirizzare al recupero quelli che, considerate le condizioni e la specie ferita, possono dare le migliori garanzie di riuscita. Dovranno inoltre compilare un rapporto annuale, per l' ATC e per la Provincia, degli interventi di recupero.

2. Il servizio recupero è articolato su base distrettuale. Il referente di distretto fornirà ai cacciatori l'elenco dei recuperatori assegnati al distretto stesso, detto elenco sarà esposto anche presso i centri di misurazione biometrica e le cassette per il recapito dei tagliandi.
3. Il coordinatore di ATC del servizio di recupero, o i suoi vice, indicheranno un equipaggio per il recupero nel caso d'indisponibilità degli equipaggi del distretto. Essi dovranno, inoltre, raccogliere tutti i dati per la compilazione di un rapporto annuale sui recuperi da consegnare a Provincia e ATC.
4. L'attività di recupero è gratuita e svolta su base esclusivamente volontaria. Secondo consuetudine, il feritore potrà liberamente corrispondere al conduttore di cane da traccia un eventuale riconoscimento. Ogni intervento di recupero va documentato tramite trascrizione sull'apposito libretto di recupero in triplice copia e firmato. La prima copia resta al conduttore, la seconda va all'Ambito Territoriale di Caccia o Azienda faunistica dove si è svolto il recupero, la terza resta al feritore.
5. Annualmente il conduttore è tenuto a consegnare, all' ATC di appartenenza il riepilogo degli interventi svolti e il loro esito entro trenta giorni dalla conclusione dell'annata venatoria. Il coordinatore del servizio di recupero a livello di ATC convoca, annualmente, un'assemblea dei recuperatori.
6. Gli ATC possono assegnare ai conduttori degli equipaggi di recupero il prelievo di uno o più capi di ungulati in funzione dell'impegno profuso e della percentuale di successo nei recuperi.
7. In caso di recupero di ungulato ferito per cause diverse dall'attività venatoria, qualora l'animale sia ancora in vita, il recuperatore – valutate le condizioni fisiche – può procedere al suo abbattimento.

Art. 10

Trattamento e destino della carcassa

1. La carcassa dell'animale ritrovato è di proprietà del feritore in caso di attività venatoria; è di proprietà della Provincia in ogni altro caso. La Provincia fornirà ai conduttori le fascette da applicare ai capi recuperati.
2. Il feritore si deve rendere disponibile, nei tempi e nei modi concordati con il recuperatore, ad accompagnarlo sull'*anschuss* e coadiuvarlo, se richiesto, nel recupero. Dopo il recupero del capo ferito, deve ottemperare a quanto previsto dai regolamenti dell' ATC di appartenenza. Nel caso in cui le carni siano inutilizzabili ha l'obbligo di smaltirle a norma di legge.
3. L'ATC applicherà al feritore le penalizzazioni previste nel proprio regolamento per il prelievo vigente, a valersi per la stagione venatoria successiva.

Art. 11

Infrazioni e sanzioni

1. Costituiscono infrazioni di carattere grave al presente regolamento:
 - a. l'attività venatoria esercitata durante il recupero degli ungulati feriti;
 - b. la mancata osservanza delle limitazioni di cui al commi 2 e 3 dell'Art.7 del presente regolamento;
 - c. la fraudolenta compilazione del libretto di recupero di cui al comma 2 dell'Art. 9.
2. Costituiscono infrazioni di carattere lieve:
 - a. l'uso di cane non in possesso dei requisiti di cui al precedente Art. 4 del presente regolamento;
 - b. il mancato uso del guinzaglio specifico (lunga) ad eccezione della fase di lancio;
 - c. il mancato uso del collare o della pettorina ad alta visibilità;
 - d. l'abbattimento di un capo diverso da quello ferito se viene comprovata la buona fede.

3. Le infrazioni di cui al precedente comma 1 comportano la sospensione temporanea o definitiva dall'attività di recupero degli ungulati, le infrazioni di cui al precedente comma 2 comportano la sospensione temporanea.

Art. 12

Irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni previste dal presente regolamento sono comminate dalla Provincia mediante appositi provvedimenti amministrativi.

2. La Provincia provvede a fornire tempestivamente agli ATC l'elenco di tutti i provvedimenti sanzionatori adottati.

Art. 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio provinciale.

Art. 14

Disposizione transitorie e finali

1. Sino all'attivazione del sistema telefonico provinciale di comunicazione delle attività gestionali le relative comunicazioni previste nel presente regolamento vanno date all'Ufficio di zona della Polizia provinciale competente per territorio.

2. E' abrogato il precedente regolamento, di cui alla deliberazione di Consiglio n. 55 del 17.01.2001.